

azienda debitrice la decadenza del beneficio del termine ed autorizzerebbe la Banca a richiedere l'integrale restituzione della somma erogata.

La Commissione di finanza dell'Istituto, nell'adunanza del 10 marzo 1947, ha espresso parere favorevole alla domanda avanzata dalla Banca del Lavoro, proponendo:

1°) che venga richiesta ai competenti Ministeri la relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 13 n. 14 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966, in quanto è da ritenere che l'operazione, pur presentando notevoli analogie col tipo di investimento previsto dal n. 1 dello stesso art. 3 ("titoli garantiti dallo Stato Italiano") non possa rientrare in tal genere di investimento;

2°) - che il tasso di interesse non sia inferiore al 6,50%;

3°) - che l'erogazione delle sovvenzioni venga effettuata gradualmente, in relazione alle disponibilità dei fondi necessari;

4°) - che, al fine di evitare gli inevitabili ritardi connessi alla eventuale procedura esecutiva nei confronti delle Ditte finanziate ed alle pratiche da esperire nei riguardi dello Stato, si stabilisca nella convenzione, da stipularsi fra l'I.